

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1518

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

di concerto col Ministro dell'interno

(MANCINO)

col Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,
alimentari e forestali

(DIANA)

col Ministro dell'ambiente

(SPINI)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993,
n. 367, recante disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli
antincendio da parte della Protezione civile

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La stagione estiva, tuttora in corso, ha registrato un'eccezionale violenza e frequenza nel verificarsi di incendi boschivi.

Si sono, infatti, registrati oltre 13.500 incendi per una superficie forestale percorsa dal fuoco che supera i 70.000 ettari.

Nello stesso periodo dello scorso anno gli incendi sono stati circa 7.500 e gli ettari boscati percorsi dal fuoco 24.000.

Il numero di incendi è quindi quasi raddoppiato, mentre quasi triplicata è la superficie percorsa dal fuoco nello stesso periodo dello scorso anno. Anche la media annua dell'ultimo decennio, con circa 12.000 incendi e 50.000 ettari di bosco, quest'anno, è stata ampiamente superata al 15 agosto.

Tre le regioni maggiormente interessate, oltre quelle del fronte tirrenico che da sempre sono le più colpite (Sardegna, Campania, Calabria, Toscana, Lazio, Liguria), figurano quest'anno anche regioni come Abruzzo, Umbria, Marche, solitamente al riparo, almeno dai fenomeni più gravi.

Nonostante lo sforzo compiuto da tutti gli operatori del settore, si sono tuttavia riscontrate alcune carenze sia sotto il profilo normativo che sotto quello più squisitamente tecnico-operativo.

Per quanto riguarda il primo degli indicati aspetti, la necessità di armonizzare ed attualizzare la normativa di disciplina del

settore, che risulta frammentaria, sarà demandata ad un apposito disegno di legge, in corso di predisposizione.

L'indilazionabile esigenza di un potenziamento dei velivoli destinati alla lotta agli incendi boschivi ha reso necessario l'emanazione del presente decreto-legge, con il quale sono stanziati 130 miliardi di lire per l'acquisto di mezzi aerei ed elicotteri antincendio, unanimamente considerati i mezzi più efficaci nella lotta al grave fenomeno degli incendi boschivi.

La definizione delle modalità dell'acquisto è demandata ad una ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, attesa l'urgenza, anche in deroga alla vigente normativa.

L'indicata urgenza ha reso, altresì, indispensabile ricorrere al potere di ordinanza attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina della gestione dei predetti velivoli.

L'articolo, tuttavia, demanda al regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la definizione «a regime» della gestione dei velivoli a disposizione del Dipartimento della protezione civile.

Il predetto onere di lire 130 miliardi è stato posto a carico del Fondo per la protezione civile che verrà parzialmente integrato, per gli anni 1994 e 1995, della somma complessiva di lire 100 miliardi in misura pari a lire 50 miliardi per anno.

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto prevede una spesa di 130 miliardi di lire per l'acquisto di 4 aerei e 2 elicotteri antincendio.

L'ulteriore acquisizione dei predetti mezzi antincendi è particolarmente necessaria tenuto conto che, in concreto, essi si sono dimostrati i più efficaci nella lotta agli incendi boschivi.

Peraltro, l'attuale flotta si è dimostrata assolutamente inadeguata a far fronte alle situazioni di emergenza verificatesi nella corrente stagione estiva.

Il prezzo complessivo dei 4 aeromobili, sulla base dei prezzi di mercato, risulta di lire 120 miliardi, mentre quello dei 2 elicotteri ammonta a lire 10 miliardi.

Gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria ed alla gestione dei mezzi sono posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate.

L'onere complessivo è posto a carico del fondo della protezione civile che vi provvederà direttamente quanto a lire 30 miliardi; i rimanenti 100 miliardi verranno reintegrati al fondo nella misura di 50 miliardi nel 1994 e 50 miliardi nel 1995 mediante l'utilizzo per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per il coordinamento delle politiche agrarie, alimentari e forestali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, recante disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile.

Decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 18 settembre 1993.

Disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare l'acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile, al fine di fronteggiare il grave fenomeno degli incendi boschivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di potenziare i velivoli adibiti allo spegnimento incendi il Dipartimento della protezione civile è autorizzato all'acquisto di aerei ed elicotteri antincendio.

2. Il relativo onere, valutato in complessive lire 130 miliardi, è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

3. Il Fondo per la protezione civile è reintegrato della somma di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, a carico degli stanziamenti destinati agli interventi per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamenti iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

5. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, a causa dell'imperiosa urgenza conseguente alla recrudescenza del fenomeno, in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, sono definite le modalità di acquisizione dei velivoli di cui al comma 1. Con la medesima ordinanza, sono altresì definite, sino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le modalità di gestione degli aeromobili di cui al presente articolo.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - MANCINO - DIANA - SPINI -
BARUCCI - SPAVENTA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO.